

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

73.

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 DICEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI DINO FELISETTI

INDICE	PAG.	PAG.
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	979	
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Modifiche al libro VI del codice civile, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle Conservatorie dei registri immobiliari (2046);		
Norme di servizio ipotecario in riferimento all'introduzione di procedure meccanizzate nelle Conservatorie dei registri immobiliari (2047);		
Senatori DE GIUSEPPE ed altri: Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari (Approvata dal Senato) (1344);		
CONTE CARMELO: Nuova disciplina delle responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari (1515)	980	
PRESIDENTE	980, 981, 982, 984	
BOATO	984	
DE CINQUE, <i>Relatore</i>	980, 981	
MANNUZZU	981, 983	
ROBALDO	983	
		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):
		Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena (919)
		984
		PRESIDENTE
		984, 985, 996, 997, 999
		BOATO
		984, 996, 997, 998
		CANTELMÌ
		997, 998
		DE CINQUE
		998
		MACALUSO
		999
		MANNUZZU
		998
		ROBALDO
		984, 996, 997, 998
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		999
		La seduta comincia alle 10,10.
		ONORATO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Sostituzioni.
		PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, che per la seduta odierna, i de-

putati Carta, De Cataldo, Gullotti, Mora, Orione, Pucci, Speranza e Trantino sono sostituiti rispettivamente dai deputati Mazza, Teodori, de Cosmo, Ciannamea, Merolli, Merloni, Laganà e Macaluso.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Modifiche al libro VI del codice civile, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle Conservatorie dei registri immobiliari (2046); Norme di servizio ipotecario in riferimento all'introduzione di procedure meccanizzate nelle Conservatorie dei registri immobiliari (2047); e delle proposte di legge senatori De Giuseppe ed altri: Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari (Approvata dal Senato) (1344) e Conte Carmelo: Nuova disciplina delle responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari (1515).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Modifiche al libro VI del codice civile, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle Conservatorie dei registri immobiliari »; « Norme di servizio ipotecario in riferimento all'introduzione di procedure meccanizzate nelle Conservatorie dei registri immobiliari », e delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori De Giuseppe ed altri: « Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari », già approvata dal Senato nella seduta del 29 gennaio 1980, e d'iniziativa del deputato Conte Carmelo: « Nuova disciplina delle responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari ».

Ricordo che nella precedente seduta il relatore, onorevole De Cinque, aveva avanzato la proposta di disabbinare i disegni di legge n. 2046 e 2047 dalle proposte di legge n. 1344 e 1515, proposta sulla quale si era rinviata la decisione, su richiesta dell'onorevole Mannuzzu. Il relatore ha qualcosa da aggiungere alle considera-

zioni con le quali ha motivato nella precedente riunione la sua richiesta?

DE CINQUE, *Relatore*. Mi riporto sostanzialmente alle ragioni addotte la volta scorsa. I disegni di legge nn. 2046 e 2047 sono di carattere più generale e, pur urgenti, hanno bisogno di un momento di maggior approfondimento per cui chiedo al presidente di voler fissare al più presto una seduta per avviarne la discussione ed eventualmente nominare un Comitato ristretto per l'esame nel merito.

Le proposte di legge nn. 1344 e 1515, invece, trattano una materia di carattere più particolare, ossia l'abolizione della responsabilità civile diretta dei conservatori nei confronti di terzi, responsabilità che, in base ad una precedente normativa, avevano i conservatori dei registri immobiliari, sottoposti ad un regime semiprivatistico, con corresponsione di emolumenti diretti in base alla ripartizione delle tasse pagate dal pubblico per misure ed altre formalità ipotecarie. Cessato questo regime con la legge 15 novembre 1973, n. 734, che ha disposto che tutti gli emolumenti ipotecari venissero versati all'erario dello Stato, e che ha ricondotto i conservatori alla disciplina generale dei funzionari statali, non è stata soppressa contemporaneamente la responsabilità civile per questa categoria di personale. Ciò rappresenta una grave sperequazione in quanto questi conservatori sono soggetti a responsabilità più gravose di quelle normali dei funzionari dello Stato senza averne in cambio un particolare compenso. Questo ha creato una notevole agitazione nel suddetto personale, per cui il Senato ha già approvato una proposta di legge, con il consenso unanime di tutti i gruppi politici, con la quale la legittimazione passiva per i danni eventualmente arrecati dal conservatore viene assunta dal Ministero delle finanze, salvo azione di rivalsa nei confronti del funzionario in caso di dolo o colpa grave, secondo le regole normali attinenti alla responsabilità dei pubblici dipendenti verso l'amministrazione. Essendo questo provvedimento di più agevole trattazione rispetto ai disegni di leg-

ge nn. 2046 e 2047, avevo la volta precedente avanzato la proposta, che qui ribadisco, che il suo esame, insieme alla concorrente proposta di legge n. 1515, venisse fatto separatamente, e che si procedesse parallelamente alla trattazione degli altri due provvedimenti che, come ho già detto, hanno bisogno di maggiore approfondimento e riflessione in quanto importano modifiche più sostanziali di tutto il regime delle conservatorie.

MANNUZZU. Mi dichiaro d'accordo sulla proposta del relatore, in quanto anche io ritengo che le proposte di legge nn. 1344 e 1515 — cui aderisco anche nel merito, anche se occorrerà indubbiamente procedere ad aggiustamenti di carattere tecnico — siano di più facile trattazione rispetto ai disegni di legge nn. 2046 e 2047 che richiedono una riflessione più approfondita.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di disabbinare le proposte di legge n. 1344 e n. 1515 dai disegni di legge n. 2046 e n. 2047.

(È approvata).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di proseguire oggi nella trattazione delle proposte di legge n. 1344 e n. 1515, rinviando ad altra seduta l'esame dei disegni di legge n. 2046 e n. 2047.

(Così rimane stabilito).

Do ora la parola all'onorevole De Cinque, per eventuali integrazioni della relazione già svolta.

DE CINQUE, *Relatore*. Mi rifaccio sostanzialmente alla relazione già svolta. Aggiungo soltanto che il testo trasmessoci dal Senato risolve in modo più agevole alcuni problemi particolarmente impegnativi.

Per quel che riguarda il provvedimento n. 1515, faccio notare che il suo articolo fa riferimento alla meccanica ordinaria del funzionamento delle conservatorie e gli argomenti trattati sono ripresi

in alcune norme, sicuramente più puntuali, contenute nei disegni di legge n. 2046 e n. 2047, che abbiamo testé disabbinato da quelli in discussione e che mirano a riorganizzare il funzionamento dei servizi ipotecari.

Con riferimento alla proposta di legge n. 1344, desidero far notare che, mentre la abbinata proposta del deputato Conte si limita a ridisegnare la responsabilità del conservatore, la suddetta proposta n. 1344 nel primo comma dell'articolo 1 stabilisce che: « A decorrere dal 25 novembre 1973 si applicano gli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto concerne la responsabilità del conservatore dei registri immobiliari conseguente alle violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 2674 e seguenti del codice civile. La legittimazione indicata nella seconda parte del primo comma e nel secondo comma del citato articolo 22 è del Ministero delle finanze ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali dei provvedimenti di legge nn. 1344 e 1515.

MANNUZZU. Il gruppo comunista condivide la scelta operata dalla proposta di legge n. 1344 in ordine alla responsabilità del conservatore. Prima della legge n. 734 del 15 novembre 1973 la responsabilità anche per colpa semplice del conservatore trovava il suo compenso in emolumenti particolari; con quella legge tali emolumenti sono stati soppressi, per cui si è venuto a creare uno squilibrio nel senso che grava sui conservatori una responsabilità civile più estesa di quella degli altri dipendenti pubblici, senza che vi sia più alcun corrispettivo.

Così, la scelta operata con il disegno di legge è, in un certo modo, obbligata, dato che si potrebbe sostenere che l'attuale disciplina è incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza.

La proposta di legge in discussione però si limita a stabilire che, per quanto concerne la responsabilità, si applicano le norme che valgono per tutti gli impiega-

ti dello Stato, in luogo di quelle del codice civile. Mentre appare necessario modificare le singole norme del codice civile, per esigenze di organicità; per evitare di legiferare ponendo in essere provvedimenti che si stratificano l'uno sull'altro dando anche luogo ad incertezze interpretative. Ricordo che il comitato pareri della Commissione giustizia, discutendo nella scorsa legislatura di questo stesso provvedimento, ha già avuto modo di esprimere un'opinione consimile.

In particolare andrebbero rivisti e modificati gli articoli 2674, 2675, 2676, 2834 e 2682 del codice civile. E sorge anche la questione non solo della abolizione ma dello svincolo della cauzione prestata dai conservatori, sulla base della normativa vigente, per far fronte alla loro responsabilità particolare che oggi noi intendiamo eliminare, anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 734 del 1973.

La questione più difficile è quella della retroattività della normativa in discussione. L'articolo 1 della proposta di legge n. 1344 stabilisce appunto che la disposizione in esso contenuta è retroattiva sino alla data del 25 novembre 1973, cioè a dire sino alla data dell'entrata in vigore della legge n. 734, quella che ha privato i conservatori degli emolumenti compensativi. Sappiamo che, in base all'articolo 11 delle preleggi al codice civile, la legge in genere non è retroattiva; ma questo non è un principio rigido nel nostro ordinamento, né mi sembra che un vincolo possa essere rappresentato dall'articolo 42 della Costituzione che sancisce che a un provvedimento di carattere espropriativo deve seguire un indennizzo per colui che viene espropriato dal suo diritto. Nella fattispecie nessuna ipotesi di espropriazione ha luogo, in quanto il creditore non viene frustrato nella sua aspettativa al risarcimento nei confronti del conservatore perché trova davanti a sé, come responsabile, lo Stato. Né si può ipotizzare che vengano ad essere lesi gli interessi dello Stato, chiamato a rispondere in luogo del conservatore, dato che è lo Stato stesso che con una sua legge si addossa la responsabilità. Non mi pa-

re quindi vi siano obiezioni di fondo da opporre al principio della retroattività accolto nella proposta di legge De Giuseppe e rifiutato invece nel provvedimento Conte Carmelo. In qualche modo anzi questo principio della retroattività cirrisponde al principio dell'equità che regola la scelta fondamentale della proposta di legge n. 1344. Se l'intendimento è quello di abolire ogni responsabilità del conservatore essendo venuta meno la corresponsione ad esso degli emolumenti ipotecari, la disciplina non può che essere retroattiva. Resta da stabilire lo strumento processuale attraverso cui si attua la retroattività. Un modello può essere rappresentato dalla disciplina della successione a titolo particolare nei diritti controversi ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile. Il testo del Senato, invece, stabilisce la presenza necessaria della pubblica amministrazione nel processo. Mi limito solo a segnalare il problema, che potremo affrontare in sede di esame dell'articolato.

Sottolineo infine l'esigenza di una nuova copertura finanziaria, in quanto la proposta di legge in questione riguarda solo l'anno finanziario 1980.

Concludendo, da un lato aderisco alla sostanza della proposta di legge n. 1344, dall'altro ribadisco l'esigenza di tutti quegli aggiustamenti tecnici cui ho accennato. Essenziale per noi è operare nell'ambito del codice civile, modificandolo opportunamente, affinché chi lo legge sappia qual è l'effettiva volontà del legislatore e non debba ricavarla da una leggina come questa che ci stiamo apprestando ad approvare.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che le proposte di legge in esame sviluppano, in materia di responsabilità dei conservatori, un discorso diverso e prospettano soluzioni alternative. Mentre la proposta di legge De Giuseppe propone puramente e semplicemente che vi sia un esonero di responsabilità, la proposta Conte Carmelo risolve la questione della responsabilità in termini di comportamento, con possibilità di recusazione da parte del conservatore

del registro immobiliare. Se approviamo così com'è la proposta di legge n. 1344, con conseguente assorbimento della proposta di legge n. 1515, facciamo una scelta in base alla quale non potremo più recuperare le indicazioni contenute nella proposta Conte Carmelo. Mi sembra pertanto che la questione debba essere approfondita. Io non ho alcuna propensione per l'una o l'altra scelta, voglio solo richiamare l'attenzione sul fatto che una volta approvata la proposta De Giuseppe non sarà più possibile riprendere in un successivo momento, per un suo eventuale recupero, l'impostazione della proposta di legge Conte Carmelo che, se ritenuta valida, deve essere quindi recepita nel testo che ci accingiamo a varare.

MANNUZZU. Per quanto riguarda l'abolizione della responsabilità del conservatore; la normativa delle due proposte di legge in esame coincide. Per quanto riguarda invece la retroattività, no, perché la proposta di legge n. 1515 stabilisce l'applicabilità della nuova disciplina *ex tunc*, mentre la proposta di legge n. 1344 la prevede dal novembre 1973 ossia dopo l'entrata in vigore della legge n. 734 del 15 novembre 1973. Inoltre nella proposta di legge Conte Carmelo si prevedono interventi che riguardano non soltanto l'abolizione della responsabilità del conservatore, ma anche la pubblicità. Vi è quindi una intersezione tra la proposta n. 1515 e gli altri provvedimenti che abbiamo prima disabbinato.

ROBALDO. Concordo con il presidente sul fatto che la proposta di legge approvata dal Senato, la n. 1344, è estremamente semplificata, in quanto riguarda essenzialmente la responsabilità dei conservatori immobiliari. Agganciandomi a quanto diceva opportunamente il collega Mannuzzu, anche io ritengo che si debba operare nell'ambito del codice civile, operando i necessari aggiustamenti legislativi, cosa che non faremmo se prendessimo in considerazione solo la proposta n. 1344, ma che faremo nella misura in cui integra-

mo tale proposta con le indicazioni contenute nella proposta di legge n. 1515. Avrei qualche perplessità a prendere in considerazione solo i contenuti della proposta di legge De Giuseppe e non anche dell'altra proposta, perché credo che daremmo una impressione non dico di superficialità, ma di aver legiferato solo per togliere ai conservatori una responsabilità, rinviando tutti gli altri problemi ad un momento successivo. Se la situazione è quella che è stata prospettata dal relatore e dal collega Mannuzzu, non credo che sia così urgente un intervento legislativo per questo specifico aspetto. È vero che, attualmente, sono in ruolo soltanto quaranta persone anziché le centoventi previste, però non dobbiamo dimenticare che stiamo legiferando in una materia estremamente delicata, perché la certezza della trascrizione è determinante per tutti i movimenti immobiliari. Non vorrei, quindi, che, dimostrando particolarmente permissivi per far godere ai conservatori una sorta di amnistia, facessimo un cattivo servizio all'istituto.

Dico francamente che ho delle perplessità sulla proposta di legge trasmessaci dal Senato, perché, anche se posso accettare sul piano giuridico le argomentazioni svolte dal collega Mannuzzu e relative al problema della retroattività, vorrei conoscere qual è l'ammontare degli eventuali danni che dovrebbero essere pagati in dieci anni dai conservatori o, ove venisse approvata la proposta di legge medesima, dallo Stato per pendenze in corso. Un altro punto che andrebbe chiarito è quello dell'onere derivante dall'applicazione eventuale della legge: l'articolo 3 valuta tale onere in 500 milioni che già si dice non sono sufficienti: mi chiedo se essi siano destinati al risarcimento dei danni, dato che non lo sono ad aumenti delle retribuzioni dei conservatori. La questione non è di poco momento perché ritengo che non sia possibile, soprattutto in considerazione della situazione in cui si trova il paese, legiferare senza conoscere la reale entità dell'onere derivante dalle singole disposizioni cui diamo vita: così facendo, infatti, si sfonderebbe qualsiasi « tetto » ve-

nisse ipotizzato. In altri termini, prima di decidere, dovremmo sapere con certezza quale costo graverà sullo Stato per l'operazione prevista, che abbona *tout-court* ai conservatori ogni pendenza.

Una regolamentazione più sistematica della materia mi pare si imponga perché, se il codice civile prevede attualmente una responsabilità maggiore dei conservatori rispetto agli altri dipendenti dello Stato, ciò è dovuto alla necessità di tutelare un certo tipo di interessi, che debbono essere salvaguardati. Con questo non voglio dire che la normativa vigente deve restare invariata, ma che si deve trovare una soluzione che contempera le diverse esigenze, assegnando magari un nuovo tipo di remunerazione ai conservatori: infatti la previsione dell'imposta ipotecaria dovuta al momento del rogito dell'atto faceva sì che, da parte del conservatore, vi fosse maggiore cura del proprio agire.

Le modifiche che ci accingiamo ad approvare avrebbero un impatto con la realtà tale da comportare conseguenze di notevole portata: non vorrei che per andare incontro alle esigenze dei dipendenti e addossando la responsabilità per i danni allo Stato — dando così l'impressione, senza volerlo, di privilegiare un garantismo immotivato — si disincetivasse proprio il meccanismo che si intende attivare con il provvedimento in discussione: cioè una mobilità maggiore del settore immobiliare.

Penso, pertanto, che sia opportuno rinviare il dibattito al fine di approfondire le questioni sul tappeto e di trovare un raccordo tra i provvedimenti in discussione.

BOATO. Mi associo alla richiesta di rinvio della discussione testé avanzata dal collega Robaldo e colgo l'occasione per invitare l'ufficio di presidenza a sollecitare l'espressione dei pareri di competenza da parte delle Commissioni I, V e VI.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena (919).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena ».

Comunico che la V Commissione bilancio, sugli emendamenti agli articoli 15 e seguenti, approvati in via di massima nella seduta del 7 ottobre 1981, ha fatto pervenire il seguente parere: « Parere favorevole a condizione che al maggior onere di lire 1.414.826.908 si faccia fronte mediante corrispondente diminuzione del capitolo n. 2088 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia ».

Procediamo ora alla votazione in via definitiva dei suddetti emendamenti.

Prima di passare alla votazione dello emendamento presentato all'articolo 15, ne do, per chiarezza, nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

« I cappellani e l'ispettore dei cappellani sono iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'INPS, che riscuoterà per essi anche i contributi di competenza degli enti di malattia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani è dovuta l'indennità di fine rapporto prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo emendamento.

ROBALDO. Anch'io mi asterrò dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in via definitiva l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 15.

(E approvato).

Prima di passare alla votazione in via definitiva dell'emendamento all'articolo 16 e delle annesse tabelle, nonché degli emendamenti alla tabella A, ne do, per chiarezza, nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

« Ai cappellani compete, in misura duplicata, il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 207.

All'ispettore dei cappellani è attribuito un assegno annuo lordo di lire 2.016.000. Tale assegno, se l'ispettore dei cappellani

non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato è aumentato a lire 4 milioni 486.440.

L'indennità mensile supplementare prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 391, compete ai cappellani in servizio negli istituti indicati nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge, nelle misure rispettivamente di lire 90.000, 60.000 e 40.000.

Le tabelle previste dal comma precedente possono essere modificate con decreto del ministro di grazia e giustizia di concerto col ministro del tesoro.

All'ispettore dei cappellani compete la indennità supplementare mensile di lire 100.000 e durante il periodo di missione gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con ex coefficiente 630 ».

Tabelle allegate all'articolo 16 A, B e C:

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1981

TABELLA A LIRE 45.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
1	Asinara	Casa lavoro all'aperto	2
2	Aversa	Ospedale psichiatrico giudiziario	2
3	Barcellona	Ospedale psichiatrico giudiziario	2
4	Bari	Casa circondariale	2
5	Capraia	Casa lavoro all'aperto	1
6	Genova	Casa circondariale	2
7	Gorgona	Casa lavoro all'aperto	1
8	Mamone	Casa lavoro all'aperto	1
9	Milano	Casa circondariale	3
10	Napoli	Casa circondariale	5
11	Napoli	Ospedale psichiatrico giudiziario	1
12	Napoli	Istituto rieducazione maschile « Filangieri »	2
13	Palermo	Casa circondariale	3
14	Palermo	Istituto rieducazione maschile	1
15	Pianosa	Stabilimenti penali	2
16	Porto Azzurro	Stabilimenti penali	1
17	Roma Rebibbia	Casa circondariale maschile	3
18	Roma Regina Coeli	Casa circondariale maschile	7
19	Roma	Istituto osservazione maschile « Casal de' Marmi »	3
20	Torino	Casa circondariale	2

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1981

TABELLA B LIRE 30.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
1	Alessandria	Casa reclusione	1
2	Alghero	Casa reclusione	1
3	Arbus	Casa lavoro all'aperto	1
4	Avellino	Casa circondariale e casa reclusione	1
5	Augusta	Casa reclusione	1
6	Bologna	Casa circondariale	2
7	Brescia	Casa circondariale	1
8	Brindisi	Casa circondariale	1
9	Cagliari	Casa circondariale	1
10	Caltanissetta	Casa circondariale	1
11	Catania	Casa circondariale	1
12	Civitavecchia	Casa minorati fisici	1
13	Cuneo	Casa circondariale	1
14	Favignana	Casa reclusione	1
15	Firenze	Casa circondariale	2
16	Firenze	Casa reclusione maschile	1
17	Firenze	Casa reclusione femminile	1
18	Fossano	Casa reclusione	1
19	Fossombrone	Casa minorati fisici	1
20	Isili	Casa lavoro all'aperto	1
21	Lecce	Casa circondariale	1
22	Lecce	Casa reclusione	1
23	Lucca	Casa reclusione e casa circondariale	1
24	Massa	Stabilimento penale	1
25	Messina	Casa circondariale	1
26	Montelupo Fiorentino . . .	Ospedale psichiatrico giudiziario	1

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1981

Segue: TABELLA B LIRE 30.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
27	Noto	Casa reclusione	1
28	Nuoro	Casa circondariale e casa reclusione	1
29	Padova	Casa reclusione	1
30	Paliano	Sanatorio giudiziario	1
31	Parma	Casa minorati fisici	1
32	Perugia	Casa reclusione	2
33	Pisa	Casa circondariale e casa minorati fisici	1
34	Potenza	Casa circondariale	1
35	Procida	Casa reclusione	1
36	Pescara	Casa circondariale	1
37	Reggio Calabria	Casa circondariale sezione minori	1
38	Reggio Emilia	Ospedale psichiatrico giudiziario	1
39	Salerno	Casa circondariale	1
40	San Gimignano	Casa reclusione	1
41	Saluzzo	Casa circondariale e casa reclusione	1
42	Santa Maria Capua V.	Casa circondariale	1
43	Sassari	Casa circondariale	1
44	Spoleto	Casa reclusione	1
45	Sulmona	Casa reclusione	1
46	Taranto	Casa circondariale	1
47	Trani	Casa circondariale	1
48	Trapani	Casa circondariale	1
49	Treviso	Casa circondariale e sezione minorati fisici	1
50	Trieste	Casa circondariale	1

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1981

Segue: TABELLA B LIRE 30.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
51	Turi	Casa circondariale e casa minorati fisici	2
52	Udine	Casa circondariale	1
53	Venezia	Casa circondariale maschile	2
54	Venezia	Casa circondariale femminile	1
55	Verona	Casa circondariale	1
56	Viterbo	Casa circondariale e casa reclusione	1
57	Volterra	Casa reclusione	1
58	Bari	Istituto osservazione maschile	1
59	Bologna	Istituto osservazione maschile	1
60	Boscomarengo	Istituto rieducazione maschile	1
61	Cagliari	Istituto rieducazione maschile	1
62	Catania	Istituto osservazione maschile	1
63	Firenze	Istituto rieducazione maschile. Prigione scuola. Riformatorio giudiziario	3
64	Lecce	Istituto rieducazione maschile	1
65	Milano	Istituto rieducazione maschile « Beccaria »	1
66	Pesaro	Prigione scuola e riformatorio giudiziario	1
67	Santa Maria Capua V.	Istituto di osservazione maschile Sezione riformatorio giudiziario	1
68	Torino	Istituto osservazione maschile « F. Aporti »	1

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1981

TABELLA C LIRE 20.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
1	Acireale	Prigione scuola	1
2	Acqui Terme	Casa circondariale	1
3	Agrigento	Casa circondariale	1
4	Airola	Istituto rieducazione femminile	1
5	Alba	Casa circondariale	1
6	Alessandria	Casa circondariale	1
7	Ancona-Iesi	Casa circondariale e casa reclusione	1
8	Aosta	Casa circondariale	1
9	Arezzo	Casa circondariale	1
10	Ariano Irpino	Casa circondariale	1
11	Ascoli Piceno	Casa circondariale	1
12	Asti	Casa circondariale	1
13	Avezzano	Casa circondariale	1
14	Avigliano	Istituto rieducazione maschile	1
15	Bassano del Grappa	Casa circondariale	1
16	Belluno	Casa circondariale	1
17	Benevento	Casa circondariale	1
18	Bergamo	Casa circondariale	1
19	Biella	Casa circondariale	1
20	Bolzano	Casa circondariale	1
21	Boscomarengo	Istituto rieducazione maschile	1
22	Busto Arsizio	Casa circondariale	1
23	Cairo Montenotte	Scuola agenti di custodia	1
24	Caltagirone	Casa circondariale	1
25	Campobasso	Casa circondariale	1
26	Casal Monferrato	Casa circondariale	1
27	Caserta	Casa circondariale femminile	1

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1981

Segue: TABELLA C LIRE 20.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
28	Cassino	Casa circondariale	1
29	Castelfranco Emilia . .	Casa lavoro uomini	1
30	Castiglione delle Stiviere	Istituto rieducazione maschile	1
31	Castrovillari	Casa circondariale	1
32	Catanzaro	Casa circondariale	1
33	Catanzaro	Istituto rieducazione maschile	1
34	Chiavari	Casa circondariale	1
35	Chieti	Casa circondariale	1
36	Cinquefrondi	Casa circondariale	1
37	Cittanova	Casa circondariale	1
38	Civitavecchia	Casa circondariale	1
39	Como	Casa circondariale	1
40	Cosenza	Casa circondariale	1
41	Crema	Casa circondariale	1
42	Cremona	Casa circondariale	1
43	Crotone	Casa circondariale	1
44	Eboli	Istituto rieducazione maschile	1
45	Enna	Casa circondariale	1
46	Fermo	Casa circondariale	1
47	Ferrara	Casa circondariale	1
48	Foggia	Casa circondariale	1
49	Forlì	Casa circondariale	1
50	Forlì	Prigione scuola	1
51	Frosinone	Casa circondariale	1
52	Genova Ponte D. . . .	Istituto rieducazione maschile	1
53	Gorizia	Casa circondariale	1
54	Grosseto	Casa circondariale	1

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1981

Segue: TABELLA C LIRE 20.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
55	Imperia	Casa circondariale	1
56	Isernia	Casa circondariale	1
57	Lanciano	Casa circondariale	1
58	Lanusei	Casa circondariale	1
59	Lagonegro	Casa circondariale	1
60	Lamezia Terme	Casa circondariale	1
61	L'Aquila	Casa circondariale	1
62	L'Aquila	Prigione scuola	2
63	La Spezia	Casa circondariale	1
64	Larino	Casa circondariale	1
65	Latina	Casa circondariale	1
66	Lecco	Casa circondariale	1
67	Livorno	Casa circondariale	1
68	Lonate Pozzolo	Casa lavoro all'aperto	1
69	Locri	Casa circondariale	1
70	Lodi	Casa circondariale	1
71	Lucera	Casa circondariale	2
72	Macerata	Casa circondariale	1
73	Mantova	Casa circondariale	1
74	Marsala	Casa circondariale	1
75	Matera	Casa circondariale	1
76	Melfi	Casa circondariale	1
77	Mistretta	Casa circondariale	1
78	Modena	Casa circondariale	1
79	Modica	Casa circondariale	1
80	Mondovì	Casa circondariale	1
81	Montepulciano	Casa circondariale	1

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1981

Segue: TABELLA C LIRE 20.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
82	Monza	Casa circondariale	1
83	Nicosia	Casa circondariale	1
84	Nisida	Istituto rieducazione maschile	1
85	Novara	Casa circondariale	1
86	Novi Ligure	Casa circondariale	1
87	Oristano	Casa circondariale	1
88	Orvieto	Stabilimento di riadattamento sociale	1
89	Padova	Casa circondariale	1
90	Palermo	Casa circondariale femminile	1
91	Palmi	Casa circondariale	1
92	Parma	Casa circondariale	1
93	Parma	Scuola agenti di custodia	1
94	Patti	Casa circondariale	1
95	Pavia	Casa circondariale	1
96	Pesaro	Casa circondariale	1
97	Piacenza	Casa circondariale	1
98	Pinerolo	Casa circondariale	1
99	Pistoia	Casa circondariale	1
100	Pordenone	Casa circondariale	1
101	Portici	Scuola militare agenti di custodia	1
102	Pozzuoli	Casa circondariale femminile	1
103	Ragusa	Casa circondariale	1
104	Ravenna	Casa circondariale	1
105	Reggio Calabria	Casa circondariale	1
106	Reggio Emilia	Casa circondariale	1
107	Rieti	Casa circondariale	1

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1981

Segue: TABELLA C LIRE 20.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
108	Rimini	Casa circondariale	1
109	Roma Rebibbia	Casa circondariale femminile	3
110	Roma Rebibbia	Casa reclusione	1
111	Rossano	Casa circondariale	1
112	Rovereto	Casa circondariale	1
113	Sala Consilina	Casa circondariale	1
114	San Cataldo	Istituto rieducazione maschile	1
115	San Remo	Casa circondariale	1
116	San Severo	Casa circondariale	1
117	Sant'Angelo dei L.	Casa circondariale	1
118	Saliceta S. Giuliano	Casa reclusione	1
119	Savona	Casa circondariale	1
120	Sciaccia	Casa circondariale	1
121	Siena	Casa circondariale	1
122	Siracusa	Casa circondariale	1
123	Sondrio	Casa circondariale	1
124	Soriano nel Cimino	Casa lavoro uomini	1
125	Sulmona	Casa circondariale	1
126	Tempio Pausania	Casa circondariale	1
127	Teramo	Casa circondariale	1
128	Termini Imerese	Casa circondariale	1
129	Terni	Casa circondariale	1
130	Tivoli	Istituto rieducazione maschile « N. Tommaseo »	2
131	Tolmezzo	Casa circondariale	1
132	Tortona	Casa circondariale	1
133	Trani	Casa circondariale	1

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1981

Segue: TABELLA C LIRE 20.000

Numero d'ordine	SEDE	ISTITUTI	Cappellani in organico
134	Trento	Casa circondariale	1
135	Urbino	Casa circondariale	1
136	Urbino	Istituto rieducazione maschile	1
137	Vallo della Lucania . .	Casa circondariale	1
138	Varese	Casa circondariale	1
139	Rovigo	Casa circondariale	1
140	Vasto	Casa circondariale	1
141	Velletri	Casa circondariale	1
142	Venezia	Casa circondariale	1
143	Venezia	Istituto osservazione maschile	1
144	Verbania	Casa circondariale	1
145	Vibo Valentia	Casa circondariale	1
146	Vicenza	Casa circondariale	1
147	Vigevano	Casa circondariale	1
148	Voghera	Casa circondariale	1
149	Vercelli	Casa circondariale	1

Sostituire i numeri 18 e 19 della tabella A come segue:

« 18 Roma, Regina Coeli, casa circondariale maschile: 5; 19 Roma, istituto osservazione maschile "Casal de' Marmi": 1 ».

Aggiungere alla fine della tabella A le seguenti parole:

« 21 Roma, cappellani addetti all'ispettorato: 4 ».

BOATO. Mi asterrò dalla votazione di questi emendamenti, nonché da quello interamente sostitutivo dell'articolo 16.

ROBALDO. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in via definitiva il primo emendamento alla tabella A.

(È approvato).

Pongo in votazione in via definitiva il secondo emendamento alla tabella A.

(È approvato).

Pongo in votazione in via definitiva l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 16 con le annesse tabelle A, così come risulta dalle modifiche testé apportate, B e C.

(È approvato).

Prima di passare alla votazione in via definitiva dell'articolo aggiuntivo 17-bis ne do, per chiarezza, nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente articolo:

ART. 17-bis.

« Ai ministri di culto diverso da quello cattolico che abbiano prestato l'assistenza religiosa prevista dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354, purché iscritti nell'elenco di cui

all'ultimo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è corrisposto un compenso orario da stabilirsi con decreto del ministro di grazia e giustizia di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo articolo.

ROBALDO. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in via definitiva l'articolo aggiuntivo 17-bis.

(È approvato).

Ricordo che avevamo approvato in via di massima il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.414.826.908 per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Governo, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato la seguente nuova formulazione dell'articolo 18:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.414.826.908 per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2088 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno finanziario.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1981

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo articolo.

ROBALDO. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18 nella nuova formulazione presentata dal Governo.

(E approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

BOATO. Nel dichiarare il voto contrario del gruppo radicale al disegno di legge in discussione, mi richiamo alle motivazioni che ho già avuto modo di esprimere nel corso del dibattito sullo stesso, nonché a quanto osservato in una precedente seduta dal collega Onorato, il quale ha sollevato delle obiezioni — che sempre nel corso del dibattito avevo fatto mie — alle quali non è stata data risposta, neppure attraverso la nuova formulazione degli emendamenti sui quali si è espressa favorevolmente la V Commissione bilancio.

CANTELMÌ. La Commissione giunge alla approvazione del provvedimento relativo ai cappellani degli istituti di prevenzione e di pena dopo due anni dalla sua presentazione, che possono sembrare troppi, se si consideri che esso fa riferimento soltanto ad una semplice regolamentazione del trattamento economico di questi prestatori d'opera, e che invece troppi non sono alla luce della delicatezza della materia che coinvolge i rapporti tra due Stati.

Fatto questo rilievo, non posso fare a meno di ricordare le difficoltà incontrate nell'iter del provvedimento; difficoltà che si è cercato di superare ma che, secondo me, scaturiscono soprattutto dalla sovrapposizione delle norme che ci accingiamo ad approvare a quelle già esistenti. Intendo riferirmi alla legge del 25 luglio del 1975 ed al suo regolamento di attuazione del 1976 che, rispettivamente agli articoli 26 e 55, regolano il diritto dei detenuti all'assistenza religiosa. Personalmente, sono convinto che non si può « partire

dall'anno zero » ogni qualvolta viene in discussione un argomento che, invece, può essere riportato nell'ambito della normativa vigente. L'inconveniente nato da questa impostazione è stato risolto con un compromesso di fronte al quale, però, dobbiamo chiederci se davvero abbiamo fatto il nostro dovere, cioè se siamo riusciti a garantire a tutti i cittadini in carcere il diritto loro riconosciuto dal legislatore.

Il gruppo comunista, sin dall'inizio della discussione, ha dimostrato una particolare sensibilità al riguardo informando la propria attività a realismo politico — come, del resto, ha sempre fatto — e rifuggendo da tentazioni estremistiche per privilegiare la ricerca di una soluzione equilibrata. Abbiamo, perciò, tenuto conto della particolare situazione nella quale si trova la categoria dei cappellani delle carceri e lo abbiamo dimostrato nel momento in cui ci siamo battuti per mantenere integra l'autorità dello Stato, evitando contemporaneamente di indulgere ad una mortificazione dell'altro Stato interessato, cioè la Chiesa, e dei suoi operatori.

Se gli altri gruppi politici avessero accolto le nostre proposte, sono convinto che questa legge sarebbe stata migliore: purtroppo su molti punti non siamo riusciti a raggiungere un accordo, soprattutto in ordine al trattamento economico dei cappellani. A questo proposito non posso fare a meno di ricordare con quale leggerezza hanno agito alcuni gruppi: se è vero, infatti, che sono stati risolti in modo dignitoso i problemi giuridici relativi a questi prestatori d'opera, che si trovano sino ad oggi in una condizione di estrema inferiorità rispetto ad altri, è altrettanto vero che per quel che riguarda il trattamento economico si è assistito ad una sorta di « corsa al rialzo » in ordine all'indennità ordinaria da corrispondere ai cappellani, per la quale, originariamente, non era prevista alcuna modifica dal disegno di legge.

L'atteggiamento del gruppo comunista di fronte a ciò è stato particolarmente deciso ed equilibrato: è stato, quindi, op-

portuno il parere negativo espresso dalla V Commissione bilancio sulla primitiva stesura degli emendamenti da apportare al testo, perché questo ha permesso di rivedere le proposte formulate e di trovare una soluzione più equa. Su quest'ultimo punto sono costretto ad insistere perché, se non si fosse posto un freno, nel momento in cui si era proposta da alcune parti una triplicazione dell'indennità, niente avrebbe impedito che venisse proposta — e quel che è peggio accettata — anche una quadruplicazione della stessa. Soprattutto, è stato negativo l'atteggiamento del Governo che soltanto due anni fa aveva presentato il disegno di legge escludendo le previsioni che, poi, in questa sede, si è affrettato a sottoscrivere.

BOATO. L'onere derivante dalla legge è passato da 85 milioni ad 1 miliardo e mezzo !

CANTELMI. La previsione di 85 milioni era senz'altro errata e questo anche se si fosse rimasti nell'ambito dell'aumento dell'indennità supplementare previsto dal Governo.

Anche se si volesse considerare l'effetto dell'inflazione, e tenendo conto che quest'ultima ha raggiunto un valore del 42 per cento, si sarebbe potuto parlare di una corrispondente percentuale di aumento: invece, il Governo aveva condiviso, in questa sede, la proposta di triplicazione dell'indennità ordinaria e di quadruplicazione dell'indennità supplementare.

Noi non avremmo potuto mai accettare la posizione della maggioranza, specie quando questa aveva persino approvato una modifica del disegno di legge tendente a creare un privilegio del tutto ingiustificato per una sola categoria di lavoratori della nostra Repubblica, cioè gli ispettori dei cappellani, che avrebbero percepito contemporaneamente dallo Stato due stipendi. Sicché, saggia è stata la revisione apportata a tale articolo, in base al parere espresso dalla V Commissione bilancio.

Comunque, pur con queste critiche, e con la verificata impossibilità di risolvere certi sostanziali problemi, riteniamo che il presente disegno di legge sia giusto; chiaro, pertanto, che il gruppo comunista voterà a favore di esso.

MANNUZZU. Desidero preannunciare la mia astensione dalla votazione del disegno di legge. Esso contiene delle scelte, in materia retributiva e previdenziale, certamente non eludibili, ma opera anche scelte ordinamentali che mi lasciano perplesso, e non soltanto nel merito.

Ritengo, infatti, che tali scelte avrebbero richiesto una riflessione più ampia, da farsi in una sede più appropriata, in quanto si apportano rilevanti innovazioni nella materia, introducendo principi di grandissimo rilievo, al di là della loro applicazione specifica.

DE CINQUE. A nome del gruppo democristiano, intendo manifestare il pieno consenso su questo disegno di legge che, con l'elaborazione approfondita compiuta in Commissione, ha indubbiamente migliorato la sua iniziale stesura. Nell'esprimere il nostro voto favorevole, desidero anche ringraziare il relatore, il rappresentante del Governo e tutti i gruppi politici per la disponibilità dimostrata nel corso della discussione.

ROBALDO. Il gruppo repubblicano si asterrà dalla votazione di questo disegno di legge, per una questione di coerenza. Il Governo, infatti, che aveva sottoposto al Parlamento una previsione di spesa nel settore di 85 milioni, si vede approvato uno stanziamento pari ad un miliardo e 414 milioni, che vengono a gravare sul bilancio e vanno a decurtare la voce relativa ai servizi per i detenuti. Triplicando l'indennità ordinaria per i cappellani, e quadruplicando quella straordinaria, si è arrivati ad una cifra che stravolge l'impostazione originaria del provvedimento e per questo il nostro gruppo non può esprimersi su di esso favorevolmente.

MACALUSO. In relazione anche all'intervento a suo tempo svolto dal capogruppo, onorevole Trantino, devo dire che il gruppo dell'MSI-destra nazionale è completamente favorevole a questo disegno di legge, per diversi ordini di motivi. Intanto, occorre considerare l'alta missione che il personale in questione svolge, e che deve essere vista anche come uno strumento idoneo a mantenere i contatti con chi soffre la restrizione della libertà: tale personale, dunque, espleta una funzione sociale, oltre che religiosa. Tenendo poi conto dei rischi cui cappellani vanno incontro, nell'adempimento dei loro compiti tra i carcerati, mi sembra che sia giusto e doveroso, da parte del Parlamento, rivedere la misura dell'indennità corrisposta a questa benemerita categoria. Non possiamo quindi che condividere le modifiche apportate al testo originario del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: «Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena» (919).

Presenti	26
Votanti	23
Astenuti	3
Maggioranza	14
Voti favorevoli	21
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Boato, Bottari, Cantelmi, Carpino, Mazzola, Casini, Teodori, De Cinque, Dell'Andro, Felisetti, Fracchia, Gitti, de Cosmo, Ciannamea, Merolli, Pennacchini, Merloni, Sabbatini, Salvato, Laganà, Macaluso, Violante.

Si sono astenuti:

Mannuzzu, Rizzo, Robaldo.

La seduta termina alle 11,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO